

RETE FERROVIARIA ITALIANA  
SOCIETÀ PER AZIONI  
VICE DIREZIONE GENERALE OPERATION  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

**CONFERENZA DI SERVIZI**

decisoria per la valutazione e l'approvazione del Progetto Definitivo per la soppressione del passaggio a livello alla progressiva km 65+070 della linea ferroviaria Mestre – Udine, nel Comune di Sacile (PN), mediante la realizzazione di un sottovia ciclo-pedonale in corrispondenza della medesima chilometrica.

**DETERMINAZIONE CONCLUSIVA**

La Responsabile della SO Programmi soppressione PL e Risanamento Acustico  
La Presidente della Conferenza di Servizi

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della legge 24 novembre 2000 n.340;

**VISTA** la L. 354/1998 “*Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n.241 e s. m. i. e in particolare gli artt. 14 e seguenti;

**VISTO** il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e s.m.i.;

**VISTO** che la Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-*quater* della legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni;

**PREMESSO CHE**

- nell’ambito del piano di soppressione dei passaggi a livello è stato redatto il progetto definitivo riguardante la soppressione del passaggio a livello alla progressiva al km 65+070 della linea ferroviaria Mestre – Udine, nel Comune di Sacile (PN), mediante la realizzazione di un sottovia ciclo-pedonale in corrispondenza della medesima chilometrica;
- con Disposizione di Indizione n. 1/AD in data 6/03/2024 l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha indetto, ai sensi e per gli effetti del



combinato disposto dell'art. 9 comma 2 della legge 340/2000 e degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990 e s. m. i., la Conferenza di Servizi decisoria per la valutazione e l'approvazione del progetto definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a livello sopra indicati;

- con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0000418 dell'8/03/2024, la Responsabile della Struttura Organizzativa Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico della Direzione Investimenti di questa Società, in funzione di Presidente della Conferenza, ha convocato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L. 354/98, dell'art. 9 comma 2 della legge 340/2000 e dell'art. 14-bis della legge 241/1990 l'anzidetta Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per l'acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, ai fini dell'approvazione del progetto medesimo;
- con la nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0000525 del 20/03/2024, come richiesto da Autovie Venete S.p.A. con la nota prot. U/0001415 del 14/03/2024, RFI S.p.A. ha provveduto ad integrare la convocazione della Conferenza di Servizi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per le Strada e per le Autostrada, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali e alla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., al fine di ottenere il previsto parere di competenza;
- successivamente con la nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0000664 del 8/04/2024 RFI S.p.A., come richiesto dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio con la nota prot. n. 0210937/P/GEN del 2/04/2024, ha integrato la convocazione della Conferenza di Servizi medesima all'EDR - Ente di Decentramento Regionale di Pordenone – Servizio Viabilità, al fine di ottenere il parere di competenza;
- l'area interessata dall'opera in progetto non presenta beni culturali individuati dall'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- nell'area interessata dal progetto non sono presenti né aree naturali protette né zone SIC, ZPS o ZSC appartenenti alla Rete Natura 2000 della Regione del Friuli-Venezia Giulia;
- gli interventi non rientrano tra le opere di cui all'allegato II e II bis, III e IV alla parte seconda del 152/2006 e s.m.i. e non si è reso necessario avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
- le opere di progetto e parte delle aree di cantiere interessano aree tutelate dalla legge ai termini dell'articolo 142 co. 1 lettera c) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Il corso d'acqua vincolato è il Fiume Livenza;



- sotto il profilo archeologico, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli-Venezia Giulia in data 5/07/2020 si è espressa favorevolmente in merito all'opera, in virtù del basso rischio archeologico ritenendo *“esaurita la procedura di cui all'art. 25, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e non si dà pertanto seguito alla richiesta dell'attivazione della procedura di cui al medesimo D.Lgs. 50/2016 s.m.i., art. 25, co. 8, fermo restando quanto previsto al co. 6, in caso di ulteriori elementi sopravvenienti”*;
- la Società Italferr S.p.A. – Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – la quale è stata individuata da R.F.I. S.p.A. per l'espletamento delle attività di cui all'art. 6, del DPR 327/2001 e s.m.i. e che assolve anche alle attività previste dall'art. 11 dello stesso D.P.R. in nome e per conto di R.F.I. S.p.A., ha provveduto ad informare i soggetti interessati mediante comunicazioni individuali, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del T.U. Espropri – DPR 327/2001 e s.m.i., recapitate a mezzo PEC in data 13 marzo 2024;
- in esito alle comunicazioni diramate con le modalità su descritte, non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari o di altri interessati.
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 15/07/2024 (trasmessa dalla Città di Sacile con la nota prot. n. 0022731/P del 27/07/2024) la Città di Sacile ha approvato lo schema della 4<sup>a</sup> appendice alla convenzione stipulata in data 27.5.2003 (successivamente aggiornata con la 1<sup>a</sup> appendice sottoscritta in data 23.01.2005, la seconda datata 30/03/2011 e la terza del 19/03/2019), tra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ha approvato il progetto definitivo per la soppressione del passaggio a livello alla progressiva km 65+070 della linea ferroviaria Mestre – Udine con prescrizioni (cfr. *infra*).

### ***CONSIDERATO CHE***

Nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

- **Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli-Venezia Giulia** ha trasmesso la nota (prot. interno RFI n. RFI-VDO.DIN.PSRA.SRAN\A0011\A\2024\0000678 del 11/06/2024) il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis...ESAMINATA la documentazione progettuale pervenuta e in particolare il contenuto della relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del predetto Codice, come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, lett. s, del D.Lgs. 63/2008; CONSIDERATO che dall'esame istruttorio preliminare della pratica, effettuato da parte dell'amministrazione procedente e documentato nella pertinente relazione tecnica allegata, le opere*



*previste nel progetto di cui sopra sono risultate complete della documentazione richiesta, conformi alla normativa di tutela;*

*CONSIDERATO il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018;*

*CONSIDERATO che la località interessata dall'intervento di cui si tratta ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett.c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*

*DATA PER VERIFICATA dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità alla vigente normativa urbanistica;*

*CONSIDERATO che le comunicazioni pervenute dall'amministrazione precedente sono sufficienti a dare in maniera compiuta il parere di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli-Venezia Giulia;*

*CONSIDERATO il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed efficace dal 10 maggio 2018, per il quale l'intervento ricade in Ambito di paesaggio Ambito di paesaggio AP 9 — Bassa pianura pordenonese;*

*VERIFICATA la conformità del progetto alle prescrizioni d'uso delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG), ART.23(Fiumi, torrenti e corsi d'acqua):*

*CONSIDERATO che la verifica condotta da questa Soprintendenza sui lavori in oggetto ha rilevato che: - l'intervento proposto risulta compatibile con il vincolo paesaggistico e con il contesto dello stato dei luoghi, atteso che i progettati lavori non contrastano con le caratteristiche dell'ambito tutelato circostante. Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia parere positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate così come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati e per le motivazioni sopra esposte.*

***Tutela archeologica*** (Parte II del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.)

*Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente (artt. 90-91 del D.Las. 42/2004 e s.m.i.), ogni eventuale rinvenimento, durante i lavori, di beni di interesse culturale comporta la comunicazione immediata a questa Soprintendenza, lasciando detti beni nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti...omissis..."*



- **Ministero della Difesa - Comando Trasporti e Materiali - Ufficio Movimenti e Trasporti** con la nota prot. n. M\_D A0AD369 REG2024 0044366 del 02/05/2024 ha trasmesso il proprio parere di competenza il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis...*tenuto conto che con la comunicazione n. M\_D A70E70F REG2024 0007125 del 24 apr. 24, il Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia ha espresso il nulla contro alla realizzazione dell’opera, ESPRIME NULLA CONTRO alla realizzazione dell’intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:*
  - *venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 5° Reparto Infrastrutture in Padova) previa istanza della ditta proponente (corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al link <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre/31529.html>).* Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Territoriale competente;
  - *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;*
  - *sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d’arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. “complessi traino” ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;*
  - *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.**Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni di questa Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate allo scrivente e al Comando Militare Territoriale competente per tutte le incombenze di legge...omissis...”*



- **Comando Militare Esercito “Friuli Venezia Giulia”** con la nota prot. n. M\_D A70E70F REG2024 0007125 del 24/04/2024 ha comunicato quanto segue: *“omissis... esprimo “NULLA CONTRO” per gli aspetti territoriali di competenza di questo Comando alla realizzazione delle opere indicate in oggetto purché siano eseguite in modo conforme al progetto presentato. Infine si ritiene opportuno che la Società richiedente, nel realizzare i lavori/opere, effettui le dovute indagini esplorative ed adotti le precauzioni necessarie in materia, come precisato nella lettera in riferimento d. [nota prot. n. M\_D A4A818B RG24 0010802 03/04/2024 del Comando Interregionale Marittimo Nord] che si annette in copia”*. Si riporta, pertanto, di seguito il parere (nota prot. n. M\_D A4A818B RG24 0010802 03/04/2024) del **Comando Interregionale Marittimo Nord**: *“Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all’impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.*

*Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia”*.

- **Regione Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio-Servizio pianificazione paesaggistica territoriale e strategica**, ha trasmesso la nota prot. n. 0210937/P/ GEN del 02/04/2024 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis... STRUMENTI URBANISTICI*

*Le aree interessate dalle opere, secondo le previsioni del vigente Piano regolatore Generale Comunale del Comune di Sacile, ricadono parte in zona Ferrovia e parte in zona di Viabilità esistente.*

*L’art. 39 – INFRASTRUTTURE delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC del Comune di Sacile, al comma A) Viabilità meccanica prevede che le zone destinate alla viabilità siano utilizzate per la conservazione e protezione della viabilità esistente e per la creazione del nuovo sistema viario, mentre al comma C) Ferrovie evidenzia come il P.R.G.C. individui la rete ferroviaria a un binario (Gemona - Sacile) e a due binari (Udine - Venezia) e le relative aree di servizio, disponendo che tali aree siano utilizzate per l’infrastruttura e per le attrezzature di servizio e supporto alla stessa. Secondo le previsioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali le aree interessate dalle opere non ricadono né in zone di Pericolosità idraulica né di Rischio idraulico.*

#### VALUTAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA

*Per quanto sopra richiamato il quadro azzezonativo e le indicazioni normative relative alle aree urbanistiche interessate consentirebbero di valutare gli interventi, previsti nel progetto “Definitivo per la*



*soppressione del passaggio a livello alla progressiva km 65+070 della linea ferroviaria Mestre – Udine, nel Comune di Sacile (PN), mediante la realizzazione di un sottovia ciclopedonale in corrispondenza della medesima chilometrica”, conformi al vigente PRGC del Comune di Sacile il quale infatti, consente nelle zone “FERROVIA” e “VIABILITÀ MECCANICA ESISTENTE”, la realizzazione di attrezzature di servizio e supporto alla rete ferroviaria e la conseguente sistemazione della viabilità esistente.*

*Gli interventi in parola, per tipologia e caratteristiche, possono rientrare tra le opere soggette a comunicazione di conformità indicate all’art. 10, co. 1, lett. a) e b) del D.P.Reg. 018/Pres. dd. 20.01.2012 Regolamento di attuazione della L.R. 19 novembre 2009 “Codice regionale dell’edilizia” così come modificato dal D.P.Reg. 097/Pres. dd. 13.05.2015, quali interventi “...di rilevanza edilizia come definiti dal comma 2...” dell’art. 4 della L.R. 19/2009 e quali “...interventi di manutenzione, di adeguamento a disposizione legislative e di integrazione delle infrastrutture ed impianti esistenti anche con nuove opere finalizzate alla messa in sicurezza, degli impianti e della circolazione-navigazione-trasporto...”.*

*Pertanto, sotto il profilo del titolo abilitativo edilizio, le opere in argomento in luogo dell’accertamento di conformità di cui al co. 3, art. 10 L.R. 19/2009, possono essere assoggettate alla più semplice procedura di comunicazione di conformità, ai sensi dei commi 9 e 10, art. 10 della L.R. 19/2009 nel caso siano ritenute “conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi comunali vigenti”. Tale comunicazione deve essere presentata, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dei citati commi 9 e 10 del citato art. 10.*

*Al fine di consentire a questo Servizio di acquisire la richiesta formulata quale comunicazione di conformità, si chiede di far pervenire la seguente documentazione:*

- *comunicazione di conformità ai sensi dei commi 9 e 10, art.10, L.R. 19/2009 sottoscritta dal responsabile del procedimento;*
- *attestazione da rendersi da parte del progettista dell’intervento ai sensi dell’art. 10 comma 10 lettera a) della citata L.R. 19/2009 in cui si assevera che “...le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché la conformità ai regolamenti edilizi comunali vigenti...”;*
- *elaborato di inquadramento territoriale riportante l’estratto degli strumenti urbanistici vigenti nonché quello dei vincoli e dei beni tutelati interferenti con le opere;*
- *integrazione degli elaborati progettuali riguardanti il “Corpo stradale e ferroviario” con la rappresentazione degli edifici limitrofi alle aree d’intervento;*



▪ *elaborato documentale utile alla dimostrazione dell'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 13 giugno 2017 n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" in relazione alla produzione e/o utilizzazione delle terre e rocce da scavo;*

▪ *parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica di cui al D.P.Reg. 083/Pres. del 27/03/2018 "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", oppure l'asseverazione di non significatività sottoscritta dal progettista in cui si attesta che l'intervento non rientra tra quelli soggetti alle disposizioni del citato Regolamento;*

*Inoltre si fa presente che, ai fini dell'esecuzione delle opere, non vi è la necessità di attivare la procedura espropriativa, poiché gli ingombri delle opere in progetto ricadono per la maggior parte all'interno di aree di proprietà ferroviaria e in minima parte sul sedime stradale esistente, che saranno con tutta probabilità oggetto di disciplina con atto convenzionale e relativo canone concessorio ovvero oggetto di possibile permuta funzionale così come indicato nell'elaborato "Relazione giustificativa delle espropriazioni"....omissis..."*

Con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0001405 del 30/07/2024 RFI S.p.A. ha riscontrato alle richieste di integrazioni di cui sopra della Regione e ha trasmesso l'attestazione di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 10 lettera a) della L.R. 19/2009 firmata dal progettista e la comunicazione di conformità ai sensi dei commi 9 e 10, art.10, L.R. 19/2009 sottoscritta dalla Responsabile del Procedimento.

Per quanto concerne il parere di compatibilità idraulica RFI - con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0001794 del 31/10/2024- ha da ultimo trasmesso l'asseverazione di non significatività ai fini dell'invarianza idraulica sottoscritta dal progettista a seguito della quale è stata trasmessa la nota prot. n. 0034426 del 5/11/2024 da parte del Comune di Sacile (*cf. infra*).

- **Regione Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche** ha trasmesso la nota prot. n. 0623653/P/Gen del 14/10/2024 con la quale ha comunicato che *"omissis...l'area interessata dai lavori non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e nella stessa non sono presenti formazioni boscate ai sensi della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 art. 6, pertanto, per l'esecuzione dell'intervento, il parere in materia forestale, ai sensi della predetta L.R 9/2007, non è dovuto"*.
- **Comune di Sacile** ha trasmesso con la nota prot. n. 0022731/P del 27/07/24 la **Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 15/07/2024** con la quale, tra l'altro, ha approvato il progetto il progetto definitivo per la soppressione del passaggio a livello in



oggetto con le seguenti prescrizioni che si riportano di seguito in stralcio: “ omissis...

- con riferimento agli elaborati 54, 55 e 76 le modifiche ai flussi di traffico attuali, previste, dovranno essere oggetto di preventive autorizzazioni all'uopo rilasciate dal comune e preconcordate con l'ufficio tecnico ed il comando di polizia locale, con riferimento alla “tutela” della circolazione della zona. Il tutto anche nel rispetto della condivisione con le necessità delle aziende di trasporto pubblico locale di cui alla nota a firma del coordinatore dell'ufficio LL.PP. Prot. 1491/2022;

- con riferimento all'occupazione del parcheggio per l'istituzione del “campo base CB01”, per tutta la durata del cantiere, la stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dal comune e pre-concordata con l'ufficio tecnico e l'amministrazione, valutando altresì soluzioni alternative, al fine di tutelare le attività commerciali ed i residenti limitrofi;

- con riferimento all'elaborato 25\_IZ0D00D10P.ACS0000006B si prescrive la ricostruzione delle recinzioni degli immobili mappali 310 e 743 a carico di R.F.I.;

- i micropali su via Bertolissi, al termine dell'utilizzo della camera di spinta, si prescrive vengano tagliati in modo tale da lasciare un franco “libero” al cassonetto stradale di almeno 1,30 mt dalla quota del piano viabile;

- la predisposizione dei vani ascensore sia dimensionalmente progettata in riferimento alla “compatibilità” con gli apparecchi di sollevamento esistenti sul mercato, che dovrà essere comunicata all'ente...omissis...”,

- **Comune di Sacile- Area urbanistica- Edilizia Privata – Ambiente e Attività produttive**, a seguito della propria nota prot. n. 00112606 /P del 30/04/2024, ha trasmesso la nota prot. n. 0013736 /P del 10/05/2024 il cui contenuto si riporta di seguito: “Facendo seguito alla vs. nota del 02.04.2024 prot. 210937, con medesimo oggetto, e richiesta chiarimenti pervenuta via mail il 07.05.2024 con la quale codesta Direzione ha invitato questo ufficio ad accertare la conformità del progetto in parola, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- L' intervento risulta compatibile con il Piano Struttura comunale approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 23.06.2014 che inquadra l'area nel sistema Relazionale “Ferrovia”. I profili di coerenza sono esplicitati nel rapporto ambientale del piano che recepisce l'eventuale individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione degli interventi di competenza sovra-comunale e le relative prescrizioni;

- l'area di intervento ricade nel territorio comunale destinato dalla Viabilità meccanica (stradale), e Ferroviaria, individuate nella medesima classificazione di Zona Territoriale Omogenea “Infrastrutture” disciplinata dall'art. 39 delle NTA al PRGC; le aree per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento ed alla circolazione di spazi per il traffico veicolare, ciclabile e pedonale.



*Considerato altresì che gli interventi previsti sono finalizzati a garantire la regolarità dell'esercizio ferroviario e ad incrementare i parametri di sicurezza della circolazione stradale interferente con la linea ferroviaria,*

*Per quanto sopra si può attestare che le opere in progetto sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi comunali vigenti*".

Successivamente in data 17/06/2024 ha trasmesso la nota prot. n. 0017658/P il cui contenuto si riporta di seguito in calce: "omissis...*Vista l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di cui all'oggetto; Considerato che per l'approvazione del progetto, codesta Amministrazione procedente ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona; Considerato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24.04.2018 n. 0111/Pres efficace dal 10.05.2018 per il quale l'intervento ricade in Ambito AP9 Bassa pianura pordenonese;*

*Verificata la conformità del progetto alle prescrizioni d'uso delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;*

*Esaminata la documentazione progettuale pervenuta e in particolare il contenuto della relazione paesaggistica che risulta completa e conforme alla normativa di tutela prevista;*

*Considerato che l'intervento in progetto pur producendo una modifica dei luoghi non pregiudica la qualità paesaggistica del contesto e dell'area e non comporterà una diminuzione dei caratteri connotativi e della qualità complessiva del sito e lo stesso si può ritenere compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico;*

*Tutto ciò premesso, questo Ente, per quanto di competenza, rilascia parere positivo alla realizzazione delle opere sopra citate così come rappresentate negli elaborati progettuali allegati alla presente.*

*Si fa presente:*

*- ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del Codice la presente autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento edilizio...omissis..."*

**L'Area urbanistica- Edilizia Privata – Ambiente e Attività produttive** del Comune di Sacile, a seguito della nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0001794 del 31/10/2024 con la quale RFI S.p.A. ha trasmesso l'asseverazione di non significatività ai fini dell'invarianza idraulica sottoscritta dal progettista, ha altresì inviato la nota prot. n. 0034426 del 5/11/2024 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: "*Vista la Relazione "Asseverazione di non significatività ai fini dell'invarianza idraulica" a firma dell'ing. Dario Tiberti agli atti con Prot. n. 34195 del 31.10.2024, richiamata la normativa di*



*riferimento relativamente all'invarianza idraulica (D.P.Reg. 083/Pres. del 27/03/2018 "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), si prende atto di quanto riportato nelle conclusioni, ossia: "Omissis ... Pertanto, si può affermare che, sulla base della "L.R. 11/2015 art. 14, c. 1, lett. k - D. P. Reg. 27 Marzo 2018 n°83 in base all'art.5, c. 3, lett. a) – LR 06/2019 rin base all'art. 9 c.2", avendo un incremento di superficie impermeabile post-opera pari a mq 411, quindi minore a  $S_{min} = mq 500$  e risultando la nuova area impermeabile pari al 38,05% dell'area di intervento (non eccedente il 40% dell'area di intervento): LA TRASFORMAZIONE È CONSIDERATA NON SIGNIFICATIVA".*

*Per quanto concerne lo scarico nelle condotte di fognatura per acque meteoriche si esprime nulla osta all'allacciamento come previsto dalla doc. di progetto, avendo cura di eseguire tale intervento su apposito pozzetto, evitando la manomissione della condotta esistente.*

*Durante l'esecuzione delle opere, vanno garantiti comunque il convogliamento, la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, sia di provenienza pubblica (caditoie stradali, ecc.), che privata (allacci dei lotti adiacenti) per i tratti di condotte oggetto di rimozione in quanto interferenti con l'opera. Alla fine della costruzione e della "spinta" del monolite, andranno ricostruite le condotte precedentemente esistenti, relative al convogliamento delle acque meteoriche, rispettando le quote altimetriche e le pendenze, oltre a tutti gli allacci, eseguendo i lavori nel rispetto delle normative vigenti e concordando preventivamente gli stessi (caratteristiche dei materiali, tipologia delle opere e del tombamento degli scavi) con l'ufficio tecnico comunale LL.PP. Tutti gli allacciamenti, sia esistenti che di nuova realizzazione (sottopasso), andranno eseguiti mediante idoneo pozzetto di intercettazione della condotta principale e non saranno ammessi allacci "a sella", non ispezionabili, sulla condotta stessa. Si specifica, che l'ente competente alla realizzazione delle suddette opere di ricostruzione è il comune di Sacile, con oneri a carico di R.F.I.*

*Si chiede inoltre, rispetto al progetto in generale, il rispetto delle prescrizioni, di cui alla deliberazione giuntale n. 118/2024, già trasmessa ad R.F.I. con nota Prot. 22731 del 27/07/2024...omissis"*

- **Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali** ha trasmesso la nota prot. n. 4873/2024 del 19/03/2024 con la quale: "omissis...esaminata la documentazione progettuale trasmessa, evidenzia che nell'area di interesse il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni non rileva condizioni di criticità. Ciò premesso, la scrivente Autorità esprime parere favorevole all'intervento in oggetto."
- **Autovie Venete** ha trasmesso la nota prot n. U/0001415 del 14/03/2024 con la quale ha comunicato quanto segue: " omissis...a far data dal 1 luglio 2023 Società autostrade Alto



*Adriatico S.p.A. è subentrata a tutti gli effetti, senza soluzione di continuità, nella gestione delle tratte autostradali A4 Venezia-Triste, A23 Palmanova- Udine, A28 Portogruaro- Conegliano, A57 Tagenziale di Mestre (fino al Terraglio) e A34 Villesse- Gorizia, giusta atto di consegna sottoscritto in data 27.6.2023...omissis...i qualità di concessionario autostradale.*

*Si comunica altresì che, in virtù del richiamato atto dd. 27.6.2023, è intervenuta la devoluzione gratuita con acquisizione in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Stradale, delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze ivi compresi i fabbricati realizzati o comunque acquisiti dal Concessionario uscente S.p.A. Autovie Venete, con contestuale consegna in uso a Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A..*

*In altri termini, Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. dal 10 luglio 2023 è divenuto nuovo soggetto passivo riguardo a quanto già iscritto a nome della S.p.A. Autovie Venete (meglio e univocamente individuata con il CF 00098290323), nonché obbligata a provvedere, d'intesa con l'ente concedente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura, operazioni in corso di definizione per la loro attuazione...omissis...*

*Un tanto in quanto la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è concessionaria delle autostrade sopraindicate in forza dell'Accordo di Cooperazione dd. 14.7.2022. Il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali - Ufficio Territoriale di Bologna, in qualità di concedente, è vincolante nei procedimenti. Sarà cura del concessionario subentrato verificare l'eventuale competenza delle opere in questione.*

- **Autostrade Alto Adriatico S.p.A.** ha trasmesso la nota prot. n. 0013447/24|U del 2/04/2024- inserendo per conoscenza il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici - il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis... si informa che, per quanto si evince dagli elaborati presentati, l'intervento previsto non interessa impianti in gestione della scrivente Concessionaria e/o proprietà demaniali in concessione autostradale. Pertanto, pur rimanendo a disposizione per quanto utile nel merito, questa Società Concessionaria ritiene di non avere alcun coinvolgimento nella procedura oggetto della comunicazione che si riscontra”.
- **Friuli-Venezia Giulia Strade** con la nota prot. n. 0010966 del 12/03/2024 ha comunicato che “omissis...i tratti stradali interessati dalle lavorazioni non rientrano nella viabilità in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”



- **Ente di Decentramento Regionale di Pordenone** ha trasmesso la nota prot. n. 0003853-P del 18/04/2024 con la quale comunica che: *“omissis... l'intervento ricade all'interno del centro abitato del Comune di Sacile e che il tratto stradale interessato dall'intervento non rientra nella viabilità in gestione all'E.D.R. di Pordenone in quanto de provincializzato”*.
- **Snam Rete Gas** ha trasmesso la nota prot. n. DI-NOR/CODR/DAP/md n° 52 del 26/03/2024 il cui contenuto si riporta di seguito: *“Con riferimento al progetto in oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad Ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o cose.*
- **Insiel S.p.A.** ha inviato la nota prot. n. 0003647 del 22/04/2024 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“omissis...Con riferimento alla Rete Pubblica Regionale in fibra ottica ("RPR") da noi gestita, agendo in Delegazione Amministrativa per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia, proprietaria delle RPR, dalla quale abbiamo ricevuto, per competenza, copia della comunicazione in oggetto. Nello specifico del progetto in valutazione si riporta quanto segue:*
  - *L'ambito degli scavi include un cavidotto RFI ove è ospitato un cavo in fibra ottica della RPR a servizio della stazione ferroviaria;*
  - *Dal passaggio a livello ("PL") interessato dai lavori, in direzione Budoia, la dorsale della RPR percorre un cunicolo ferroviario: tale dorsale serve la P.A. e le strutture sanitarie di tutti i comuni della zona pedemontana e montana del Friuli Occidentale, nonché numerosi operatori di telecomunicazioni (tra i quali Fastweb, TIM, Eolo, Gruppo ST, LenFiber, AsdAsd ). In corrispondenza del PL, il cavo abbandona il sedime ferroviario e, mediante raccordo in carreggiata di ns. realizzazione, raggiunge il preesistente cavidotto di pubblica illuminazione. Si allegano atto integrativo alla convenzione n. 69/2007 tra Regione FVG e RFI ed atto autorizzativo UA9/7/2012 RFI-DPR-DTP\_TS.IT\A0011\P\2 ricevuto per la posa della RPR nel tratto di sedime interessato a Sacile*
  - *Come riconoscibile nelle planimetrie allegate, lungo il raccordo di ns. posa (realizzato con 3 tubi PEAD di 50mm di diametro), è presente un pozzetto 125x80 cm (P96) contenente un giunto del cavo di dorsale (SCL-PCL/a/D00), dal quale si diparte anche il cavo in fibra in servizio verso la stazione.*



*Nella tavola "25\_IZ0D00D10PACS0000006B.pdf" "Pianta scavi con indicazione delle demolizioni" appare che il nostro cavidotto con pozzetto sarà interessato dagli scavi. Nell'elaborato "27\_IZ0D00D33WBCS0000001D.pdf" "Sezioni trasversali Tav. 1 di 5" si evince che, in corrispondenza del termine del monolite a spinta, verrà realizzato un vano (ascensore) a partire dalla quota del percorso pedonabile interrato, con lo sbancamento della porzione di carreggiata da noi percorsa e l'infissione di una paratia di micropali posti a quinconce.*

*Il ns. pozzetto P97, accostato al cunicolo ferroviario, potrebbe essere anch'esso coinvolto nella fascia degli scavi, ma ciò sarebbe determinabile con certezza solo mediante tracciamento in situ.*

*Per quanto premesso, l'intervento in progetto presenta un'interferenza diretta con l'infrastruttura della RPR in fibra ottica in esercizio della PA e di numerosi operatori TLC oltre che nei confronti di RFI stessa, si chiede di venir inclusi in indirizzo, per tutte le comunicazioni riguardanti le successive fasi progettuali ed autorizzatorie.*

*Ai fini di poter risolvere l'interferenza e in ottemperanza di quanto previsto dalla LR3/2011 art. 36 e successive integrazioni, si prescrive che venga predisposto un nuovo cavidotto di raccordo tra il cunicolo ferroviario ed i cavidotti di illuminazione nei quali procede la dorsale RPR, nonché un pozzetto da 125x80cm (min 70 di profondità) per ospitare il giunto ed un nuovo cavidotto verso la terminazione RPR in stazione, nonché che vengano individuate le soluzioni provvisorie per garantire la continuità di servizio della RPR durante le lavorazioni di cantiere.*

*Si notifica che lo spostamento dell'infrastruttura RPR, anche in funzione delle opere in progetto, potrebbe richiedere la posa di un nuovo cavo RPR in tracciato provvisorio (da definire in maniera concordata) e un successivo riposizionamento nel cavidotto definitivo, i cui costi potranno essere quantificati nelle successive fasi progettuali/esecutive, con necessità di coordinamento per attività da svolgere in notturna...omissis..."*

- **Terna Rete Italia** con la nota prot. n. P20240030200 del 19/03/2024 ha comunicato che nelle aree indicate nella documentazione trasmessa non ci sono elettrodotti di competenza TERNA RETE ITALIA S.p.A.
- **Livenza Tagliamento Acque** con la nota prot. n. 35918/24 del 30/09/2024 ha comunicato quanto segue: "A seguito della richiesta in oggetto, pervenuta in data 30.09.2024, presa visione della comunicazione inviataci e ricordato che LTA Spa gestisce la rete acquedottistica e la rete fognaria "nera" e "mista" mentre non è competente nella gestione delle reti fognarie bianche/meteoriche, si comunica che non vi sono condotte fognarie miste, in gestione alla scrivente società in prossimità dell'intervento, che possono essere utilizzate quale recapito delle acque meteoriche. In particolare, sul lato nord dell'intervento (Via Lacchin) è presente una condotta fognaria nera, in gestione



*a LTA S.p.A., ove non possono essere scaricate acque meteoriche mentre sul lato sud non sono presenti condotte in gestione.*

*Per tale ragione la scrivente società non è competente nell'espressione del parere di compatibilità idraulica. Considerata la vicinanza tra condotta meteorica e condotta nera ed esaminato anche l'elaborato "14\_IZ0D00D33P9ID0002001C.pdf", si prescrive di richiedere la segnalazione in loco delle reti, prima dell'esecuzione dell'intervento di collegamento, contattando il tecnico di riferimento...omissis..."*

Non risultano pervenuti i pareri di., E-distribuzione S.p.A., Wind Tre Telecomunicazioni S.p.A., Telecom, Italgas S.p.A., Fastweb S.p.A., Eni S.p.A. per i quali si ritiene applicabile l'istituto del silenzio assenso (art. 14-*bis* comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i.). Si precisa che per quanto riguarda ANAS S.p.A., a seguito di approfondimenti tecnici, il progetto non presenta interferenze con asset della Società .

**CONSIDERATO** che le integrazioni/prescrizioni formulate dalle Amministrazioni/Enti sono state oggetto di valutazione, come da documento "allegato 1" parte integrante della presente determina;

**CONSIDERATO** che il Comune di Sacile con la nota prot. n. 0013736 del 10/05/2024 ha comunicato che l'intervento in oggetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi comunali vigenti nel Comune di Sacile;

**VISTA** l'attestazione di conformità da parte del progettista e della Responsabile del Procedimento rilasciate rispettivamente in data 12/06/2024 e 30/07/2024 ai sensi dei commi 9 e 10, art. 10, L.R. 19/2009 come richiesto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con la nota prot. n. 0210937/P/GEN del 2/04/2024;

**VISTE** le risultanze della Conferenza di Servizi;

Tutto ciò premesso e considerato



## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)**

ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 14-*bis* comma 5 e per gli effetti dell'art. 14-*quater* comma 1 della legge 241/1990:

- è adottata la positiva Determinazione conclusiva del procedimento di approvazione del progetto Definitivo per la soppressione del passaggio a livello alla progressiva km 65+070 della linea ferroviaria Mestre – Udine, nel Comune di Sacile (PN), mediante la realizzazione di un sottovia ciclo-pedonale in corrispondenza della medesima chilometrica.
- non risultano pervenuti pareri contrari né dissensi qualificati;

### **Art. 2**

#### **(apposizione vincolo preordinato all'esproprio)**

Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche di cui all'art. 1, la determinazione conclusiva dalla Conferenza comporta l'assoggettamento delle aree al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

### **Art. 3**

#### **(formalità - pubblicazioni)**

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di RFI S.p.A. e all'Albo Pretorio del Comune di Sacile.

La Segretaria  
*Antonella Buonopane*

La Presidente  
*Paola Eugenia Barbaglia*